

Legge federale sull'energia (LEne)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64, 74–76, 89 e 91 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013²,
decreta:

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi³

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

² Essa ha lo scopo di:

- a. garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente;
- b. promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
- c. favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene.

Art. 24 Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili

¹ La produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, deve ammontare nel 2035 almeno a 35 000 GWh e nel 2050 almeno a 45 000 GWh.

² La produzione netta di elettricità generata dalla forza idrica deve ammontare nel 2035 almeno a 37 900 GWh e nel 2050 almeno a 39 200 GWh. Nel caso delle centrali di pompaggio, è computata soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

³ L'importazione netta di elettricità nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) non può superare il valore indicativo di 5 TWh.

RU 2017 6839

¹ RS 101

² FF 2013 6489

³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁴ Il Consiglio federale definisce ogni cinque anni obiettivi intermedi globali e per singole tecnologie, la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Vigila sul raggiungimento degli obiettivi e adotta tempestivamente le misure del caso.

Art. 2a⁵ Aumento temporaneo della produzione di elettricità
mediante una riduzione del deflusso residuale

In situazione di penuria imminente, il Consiglio federale può obbligare i gestori di centrali idroelettriche per le quali il deflusso residuale è stato aumentato conformemente agli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 1991⁶ sulla protezione delle acque (LPaC) ad aumentare temporaneamente la produzione di elettricità, nel rispetto del deflusso minimo secondo l'articolo 31 capoverso 1 LPaC e sempre che l'aumento della produzione sia tecnicamente possibile.

Art. 3⁷ Obiettivi di consumo

¹ Il consumo medio annuo pro capite di energia è ridotto, rispetto al 2000, del 43 per cento entro il 2035 e del 53 per cento entro il 2050.

² Il consumo medio annuo pro capite di elettricità è ridotto, rispetto al 2000, del 13 per cento entro il 2035 e del 5 per cento entro il 2050.

Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia

¹ La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni.

² La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

³ Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi.

Art. 5 Principi

¹ Le autorità, le imprese di approvvigionamento energetico, i pianificatori, i fabbricanti e gli importatori di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

- a. ogni energia è impiegata nel modo più parsimonioso ed efficiente possibile;

⁵ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁶ RS **814.20**

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

- b. il consumo di energia globale è coperto con una quota sostanziale di energie rinnovabili che presentano un buon rapporto costo-efficacia; detta quota va aumentata costantemente;
- c. i costi dell'impiego di energia sono, nella misura del possibile, coperti secondo il principio di causalità.

² Le misure e le prescrizioni secondo la presente legge devono essere realizzabili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Le cerchie interessate sono previamente consultate.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Definizione e competenze

¹ L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la messa a disposizione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

² L'approvvigionamento energetico è compito del settore dell'energia. La Confederazione e i Cantoni creano le condizioni quadro necessarie affinché il settore dell'energia possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

Art. 7 Linee direttrici

¹ Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone in ogni momento un'offerta di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione e stoccaggio tecnicamente sicuri ed efficaci. Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone inoltre la protezione delle infrastrutture critiche, compresa la protezione della relativa tecnica di informazione e comunicazione.

² Un approvvigionamento energetico economico si fonda sulle regole del mercato, sull'integrazione nel mercato europeo dell'energia, sulla verità dei costi, sulla capacità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

³ Un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente presuppone un utilizzo parsimonioso delle risorse naturali e l'impiego di energie rinnovabili, in particolare della forza idrica; esso si prefigge di contenere per quanto possibile gli effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

Art. 8 Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

¹ Se si prospetta che l'approvvigionamento energetico della Svizzera non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nell'ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio.

² La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore dell'energia e assicurano che i processi siano efficienti e che le procedure siano eseguite rapidamente.

³ Nella misura in cui le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, installazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità, per quanto possibile rispettose dell'ambiente e adeguate per la loro ubicazione.

⁴ Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l'estero.

Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura

¹ L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto.

² Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una remunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4.

³ Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a:

- a. tenere una contabilità dell'elettricità; e
- b. informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura).

⁴ Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine.

⁵ Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

Sezione 2: Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili

Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

¹ I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979⁸ sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.⁹

⁸ RS 700

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

^{1bis} Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.¹⁰

^{1ter} Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivati e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.¹¹

² Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.

Art. 11 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione sostiene i Cantoni elaborando basi metodologiche e garantisce la visione d'insieme, l'uniformità e il coordinamento.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) elabora tali basi. Esso coinvolge in maniera adeguata gli altri dipartimenti interessati.

Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili

¹ L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.

² Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966¹² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).¹³

^{2bis} Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986¹⁴ sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:

- a. alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;

¹⁰ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹² RS **451**

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹⁴ RS **922.0**

- b. alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc¹⁵, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
- c. se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.¹⁶

³ Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.¹⁷

^{3bis} Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.¹⁸

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici.¹⁹ Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.²⁰

Art. 13 Riconoscimento dell'interesse nazionale in altri casi

¹ Finché non è raggiunto l'obiettivo di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, il Consiglio federale riconosce un interesse nazionale

¹⁵ RS 814.20

¹⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

¹⁷ Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

¹⁸ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

¹⁹ Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 19.09.2023 (Modifica della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

secondo l'articolo 12 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se:²¹

- a. ²² detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione;
- b. il Cantone di ubicazione lo richiede.

² ...²³

³ Se riconosce a un impianto un interesse nazionale secondo l'articolo 12, il Consiglio federale può inoltre decidere che le autorizzazioni necessarie siano concesse mediante una procedura abbreviata e accentrata.²⁴

Art. 14 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie

¹ Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide.

² Il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l'adeguatezza dell'ubicazione per progetti secondo il capoverso 1 possano essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia.

³ Le commissioni e i servizi di cui all'articolo 25 LPN²⁵ sottopongono le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta. Se entro i termini fissati non è sottoposta una perizia, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in base agli atti.

⁴ Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale designa un'unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e le procedure di autorizzazione. Prevede termini ordinatori entro i quali i pareri devono essere inoltrati all'organo di coordinamento e le procedure d'autorizzazione terminate.

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

²² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

²³ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

²⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

²⁵ RS **451**

Capitolo 3: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Art. 15 Obbligo di ritiro e di remunerazione

¹ Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e remunerare in modo adeguato:

- a. l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili e l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili loro offerte;
- b. il biogas loro offerto.

² Per l'elettricità l'obbligo di ritiro e di remunerazione si applica soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh.

³ Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla remunerazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili la remunerazione si fonda sui costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di elettricità equivalente;
- b. per l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili la remunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione;
- c. per il biogas la remunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).²⁶

Art. 16 Consumo proprio

¹ I gestori di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate consumo proprio. Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l'utilizzo di linee di raccordo.²⁷

² Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o a quelli che beneficiano di un

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

contributo d'investimento secondo il capitolo 5 o di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a).²⁸

Art. 17 Raggruppamento ai fini del consumo proprio

¹ Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata del raggruppamento.²⁹ A tal fine concludono una convenzione tra di loro e con il gestore dell'impianto.

² I proprietari fondiari possono prevedere che il consumo proprio comune in un luogo di produzione si estenda ai consumatori finali con i quali hanno concluso un contratto di locazione o di affitto. Essi sono responsabili dell'approvvigionamento dei locatari e degli affittuari partecipanti al raggruppamento. Gli articoli 6 e 7 della legge del 23 marzo 2007³⁰ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) si applicano per analogia. Gli articoli 6 e 7 LAEI si applicano per analogia.³¹

³ Quando il proprietario fondiario introduce il consumo proprio comune i locatari o affittuari hanno la possibilità di scegliere che l'approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete secondo l'articolo 6 o 7 LAEI. Successivamente i locatari o affittuari possono far valere questo diritto soltanto se il proprietario fondiario non adempie gli obblighi di cui al capoverso 2. Essi conservano in linea di massima il loro diritto all'accesso alla rete di cui all'articolo 13 LAEI.

⁴ I costi connessi all'introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 LAEI). I proprietari fondiari non possono addossarli direttamente ai locatari o agli affittuari.³²

Art. 18 Relazioni esterne e altri dettagli³³

¹ I consumatori finali costituitisi in un raggruppamento sono trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di elettricità dalla rete.³⁴

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

³⁰ RS 734.7

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

³² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare:

- a. al fine di prevenire abusi nei confronti dei locatari e degli affittuari;
- b. sulle condizioni alle quali un locatario o un affittuario può far valere i diritti che gli spettano conformemente alla LAEl;
- c. sulle condizioni e sulle procedure di misurazione in caso di impiego di accumulatori elettrici nell'ambito del consumo proprio.

Art. 18a³⁵ Immissione di energia da parte della Confederazione

¹ La Confederazione può vendere a prezzi di mercato l'elettricità e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente.

² Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole.

³ Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell'energia.

Capitolo 4: Rimunerazione per l'immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità)

Art. 19 Partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

¹ Al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:

- a. forza idrica;
- b. energia solare;
- c. energia eolica;
- d. geotermia;
- e. biomassa.

² La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).

³ Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

⁴ Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:

³⁵ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

- a. impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
- b. impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
- c. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- d. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
- e. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

⁵ I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di remunerazione³⁶ per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:

- a. ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
- b. che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.

⁶ Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la remunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la remunerazione per l'immissione di elettricità.³⁷

⁷ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. la durata della remunerazione;
- c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- d. l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- e. l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- f. la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
- g. ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di remunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della remunerazione.

Art. 20 Partecipazione parziale

¹ Il Consiglio federale può prevedere che il gestore di un impianto possa partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con una parte soltanto dell'elettricità prodotta e non destinata al consumo proprio (art. 16 e 17), in particolare

³⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

se si tratta di un impianto di grandi dimensioni che immette nella rete una parte considerevole della produzione.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 21 Commercializzazione diretta

¹ I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.

² Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l'elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causasse loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo.

³ In caso di commercializzazione diretta, la remunerazione per l'immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l'immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l'immissione di elettricità.

⁴ Il premio per l'immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di remunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.

⁵ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

Art. 22 Tasso di remunerazione

¹ Il tasso di remunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

² Il tasso di remunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della remunerazione.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:

- a. i tassi di remunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
- b. la determinazione nel singolo caso del tasso di remunerazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento;
- c. una verifica periodica dei tassi di remunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale;
- d. l'adeguamento dei tassi di remunerazione;
- e. le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di remunerazione per impianti che già partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità nei casi in cui l'impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.

Art. 23 Prezzo di mercato di riferimento

¹ Il prezzo di mercato di riferimento è un prezzo di mercato medio calcolato su un periodo definito.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di determinazione del prezzo di mercato di riferimento per i singoli tipi di impianti. Il periodo determinante per il calcolo è tanto più lungo quanto migliore è la possibilità di controllare la produzione sotto il profilo temporale.

Capitolo 5:
**Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici, idroelettrici,
a biomassa, eolici e geotermici³⁸****Art. 24³⁹** Principi

¹ Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

² Per le prestazioni di progettazione svolte a partire dal 3 aprile 2020 è possibile beneficiare dei contributi di cui agli articoli 26 capoverso 3^{bis}, 27a capoverso 3 e 27b capoverso 3.⁴⁰

Art. 25⁴¹ Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

² La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

³ Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la remunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁴⁰ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 25a⁴² Aste per la remunerazione unica

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW il Consiglio federale può prevedere che l'importo della remunerazione unica sia fissato tramite aste. Tale importo non può superare i contributi d'investimento di cui all'articolo 25.

² Il tasso di remunerazione per chilowatt di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

³ Il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta e disciplinarne l'impiego.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere sanzioni fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta, in particolare se il progetto:

- a. non è realizzato entro il termine fissato;
- b. non raggiunge o raggiunge soltanto in parte gli obiettivi garantiti nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta;
- c. non presenta o presenta soltanto in parte le caratteristiche garantite nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta.

Art. 26⁴³ Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
- c. i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW.

² Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte di un impianto che serve al pompaggio-turbinaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di bisogno comprovato di capacità di stoccaggio supplementari per poter integrare energie rinnovabili.

³ Il contributo d'investimento ammonta:

- a. al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettera c.

⁴² Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

^{3bis} È possibile beneficiare di un contributo per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici o di ampliamenti considerevoli di impianti idroelettrici che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1.⁴⁴

⁴ I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

⁵ Il Consiglio federale può esentare altri impianti idroelettrici dal rispetto dei limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1, se:

- a. sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
- b. non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

Art. 27⁴⁵ Contributo d'investimento per impianti a biomassa

¹ Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per gli ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Per gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

Art. 27⁴⁶ Contributo d'investimento per impianti eolici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Per la progettazione di nuovi impianti eolici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1.⁴⁷

⁴⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁴⁷ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

Art. 27^{b48} Contributi d'investimento per impianti geotermici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la prospezione di risorse geotermiche;
- b. lo sfruttamento di risorse geotermiche;
- c. la costruzione di nuovi impianti geotermici.

² Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c.⁴⁹

Art. 28 Inizio dei lavori

¹ Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo gli articoli 26–27^b, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori.⁵⁰

² Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori non può beneficiare del contributo d'investimento.⁵¹

³ Il Consiglio federale può estendere queste regole alla remunerazione unica per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza.

Art. 29 Dettagli⁵²

¹ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare:⁵³

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. gli importi della remunerazione unica e dei contributi d'investimento, compresi i costi computabili; il Consiglio federale può prevedere metodi di calcolo diversi per le differenti tecnologie;

⁴⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁴⁹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

- c. la verifica e l'adeguamento periodici di detti importi;
- d. i criteri in base ai quali si valuta se un ampliamento o un rinnovamento di un impianto è considerevole;
- e. i criteri in base ai quali si distinguono i nuovi impianti dagli ampliamenti e dai rinnovamenti considerevoli.

² Nella determinazione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti.⁵⁴

³ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:⁵⁵

- a. esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. esigenze relative all'esercizio e al funzionamento degli impianti;
- b^{bis}.⁵⁶ una verifica concreta e la valutazione di singole domande se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti;
- c. l'obbligo di restituire la remunerazione unica o i contributi d'investimento, segnatamente quando le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva;
- d. le dimensioni minime di un impianto richieste per ottenere una remunerazione unica;
- e. importi massimi;
- f. l'esclusione dalla remunerazione unica o dai contributi d'investimento, o una riduzione degli stessi, se è già stato versato un altro aiuto finanziario;
- g. la durata minima durante la quale un gestore che ha già ottenuto per un impianto una remunerazione unica o contributi d'investimento non può chiedere per lo stesso impianto un'altra remunerazione unica o altri contributi d'investimento;
- h.⁵⁷ diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;
- i.⁵⁸ importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27^b per determinate classi di potenza;
- j.⁵⁹ l'obbligo per i promotori di progetti che ricevono un contributo d'investimento secondo il presente capitolo di fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵⁶ Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵⁸ Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁵⁹ Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Capitolo 5a⁶⁰:**Premi di mercato fluttuanti per l'immissione di elettricità generata da energie rinnovabili****Art. 29a** Partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti

¹ Per i seguenti nuovi impianti per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, come pure in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti secondo quanto indicato qui appresso, è possibile beneficiare di premi di mercato fluttuanti conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36):

- a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. ampliamento o rinnovamento considerevole di impianti idroelettrici che, dopo l'ampliamento o il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
- c. impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW;
- d. impianti eolici;
- e. impianti a biomassa.

² Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.

³ Non sussiste alcun diritto a beneficiare di premi di mercato fluttuanti per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili;
- d. impianti idroelettrici destinati prevalentemente al pompaggio-turbinaggio; il Consiglio federale può prevedere eccezioni se vi è la necessità comprovata di disporre di ulteriori capacità di accumulazione al fine di integrare le energie rinnovabili.

⁴ Le eccezioni ai limiti inferiori di potenza nel caso di impianti idroelettrici (cpv. 1 lett. a e b) sono rette dall'articolo 26 capoversi 4 e 5.

⁵ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli, in particolare:

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. la durata della remunerazione;
- c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo applicabili agli impianti a biomassa;

⁶⁰ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

- d. l'estinzione anticipata del diritto di beneficiare di premi di mercato fluttuanti;
- e. l'uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti;
- f. la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
- g. ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di remunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della remunerazione che vi è connesso.

Art. 29b Libera scelta

¹ Se ha diritto sia a partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti che a ricevere un contributo d'investimento, il gestore dell'impianto può scegliere una delle due opzioni.

² Se sceglie di partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti, il gestore dell'impianto versa al Fondo per il supplemento rete (art. 37) i contributi d'investimento già ricevuti (art. 24).

Art. 29c Partecipazione parziale e prezzo di mercato di riferimento

¹ Le disposizioni concernenti la partecipazione parziale al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 20) e quelle concernenti il prezzo di mercato di riferimento nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 23) si applicano per analogia al sistema dei premi di mercato fluttuanti.

² Per determinare il prezzo di mercato di riferimento il Consiglio federale può tenere conto anche di eventuali ricavi ulteriori.

Art. 29d Commercializzazione diretta

¹ Alla vendita di elettricità nel sistema dei premi di mercato fluttuanti si applica per analogia l'articolo 21 capoversi 1–4.

² Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

³ Da dicembre a marzo il gestore può trattenere un importo pari a una quota compresa tra il 10 e il 40 per cento della parte eccedente. Il Consiglio federale stabilisce la quota spettante ai gestori.

Art. 29e Tasso di remunerazione

¹ Il tasso di remunerazione si fonda sui costi di produzione determinanti e adeguati al momento della messa in esercizio dell'impianto.

² Per singole tecnologie o tipi di impianto il Consiglio federale può prevedere che il tasso di remunerazione si fondi sui costi di produzione di impianti di riferimento de-

terminanti al momento della messa in esercizio. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

³ Per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza il tasso di remunerazione può essere stabilito tramite vendite all'asta. Per categorie di impianti diverse possono essere svolte vendite all'asta separate.

⁴ Il tasso di remunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della remunerazione.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:

- a. la determinazione dei tassi di remunerazione per le singole tecnologie di generazione, categorie e classi di potenza;
- b. i tassi di remunerazione per tecnologie o tipi di impianto il cui tasso di remunerazione si fonda sui costi di produzione degli impianti di riferimento;
- c. le deroghe al principio di cui al capoverso 4, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di remunerazione per impianti che già partecipano al sistema dei premi di mercato fluttuanti, nei casi in cui l'impianto o l'impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.

Capitolo 6: Misure di sostegno particolari

Art. 30 Premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici

¹ I gestori di grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW possono beneficiare di un premio di mercato per l'elettricità proveniente da tali impianti che essi devono vendere sul mercato al di sotto dei costi di produzione, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36). Il premio di mercato è destinato a compensare i costi di produzione non coperti; ammonta tuttavia al massimo a 1,0 ct./kWh.

² Se il rischio dei costi di produzione non coperti non deve essere assunto dal gestore ma dal proprietario, il premio di mercato spetta a quest'ultimo invece che al gestore, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio. Se il rischio dei costi di produzione non deve essere assunto dal proprietario ma dall'impresa di approvvigionamento elettrico tenuta per contratto ad acquistare l'elettricità ai costi di produzione o a condizioni simili, il premio di mercato spetta all'impresa di approvvigionamento invece che al proprietario, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio.

³ Gli aventi diritto presentano un'unica domanda per tutta l'elettricità del loro portafoglio per cui hanno diritto a un premio di mercato, anche se detta elettricità proviene da impianti o gestori diversi.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. la determinazione dei prezzi di riferimento che fungono da base per il prezzo di mercato e che si applicano anche all'elettricità negoziata fuori borsa;
- b. un'eventuale considerazione di altri ricavi pertinenti;
- c. i costi computabili e il loro calcolo;

- d. un'eventuale delega all'UFE di precisare il totale dei ricavi e dei costi, compresi i costi del capitale;
- e.⁶¹ la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);
- f. la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l'UFE e la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom);
- g. l'obbligo di informare dei gestori e dei proprietari che non sono aventi diritto;
- h. la restituzione ulteriore, parziale o totale, del premio di mercato, in particolare a causa di informazioni inesatte o incomplete.

⁵ ...⁶²

Art. 31 Premio di mercato e servizio universale

¹ Gli aventi diritto incaricati di garantire il servizio universale conformemente all'articolo 6 LAEl⁶³ devono, per determinare la quantità di elettricità che dà diritto al premio di mercato, dedurre mediante simulazione aritmetica la quantità massima di elettricità che essi potrebbero vendere a titolo del servizio universale.

² La quantità da dedurre si riduce del volume di elettricità del servizio universale proveniente da energie rinnovabili.

³ Gli aventi diritto possono tener conto dei costi di produzione della quantità dedotta nelle tariffe applicate alle loro vendite nell'ambito del servizio universale. Può procedere in tal modo anche chi non riceve il premio di mercato a causa della deduzione.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire condizioni per le tariffe del servizio universale.

Art. 32 Bandi di gara per misure di efficienza energetica

¹ Il Consiglio federale prevede bandi di gara per misure di efficienza energetica che perseguono in particolare:

- a. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia elettrica negli edifici, negli impianti, nelle imprese e nei veicoli;
- b. la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elettrici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità;
- c. il recupero, ai fini della produzione di elettricità, del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo.

⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁶² Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁶³ RS 734.7

² Il Consiglio federale può prevedere, in aggiunta al capoverso 1, programmi a livello nazionale per bandi di gara diretti concernenti le misure di cui al capoverso 1 lettera a.⁶⁴

Art. 33⁶⁵ Garanzie per la geotermia

¹ Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche come pure della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Un progetto geotermico non può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

Art. 33a⁶⁶ Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

¹ Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

² Il contributo alle spese d'esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall'importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete.

³ Il Consiglio federale fissa l'importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d'esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L'importo del contributo può essere adeguato alle circostanze.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- a. esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. gli importi massimi dei contributi;
- c. l'esclusione di impianti le cui spese d'esercizio possono essere coperte in altro modo.

⁵ Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

⁶⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

⁶⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 34⁶⁷ Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pesca

Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all'articolo 83a LPAC⁶⁸ o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁶⁹ sulla pesca.

Capitolo 7: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione, utilizzo e Fondo per il supplemento rete

Art. 35 Riscossione e utilizzo

¹ L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali.

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- a. il premio per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 21 nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di disbrigo;
- b. i costi non coperti dai prezzi di mercato per la remunerazione dell'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore;
- c. le spese⁷⁰ supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato;
- d.⁷¹ i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;
- d^{bis}.⁷² la remunerazione unica secondo l'articolo 71a capoverso 4;
- d^{ter}.⁷³ il premio di mercato fluttuante secondo il capitolo 5a;
- e. il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30;

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁶⁸ RS **814.20**

⁶⁹ RS **923.0**

⁷⁰ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁷² Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU **2022** 543; FF **2022** 1536, 1540).

⁷³ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

- f. i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 32;
- g.⁷⁴ le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
- h. l'indennizzo di cui all'articolo 34;
- h^{bis}.⁷⁵ i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;
- i. i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell'organo d'esecuzione;
- j. i costi a carico dell'UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell'organo d'esecuzione.

³ Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio federale lo fissa in funzione dei bisogni.

Art. 36⁷⁶ Limitazione per singoli utilizzi⁷⁷

¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

- a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
 - 1. i bandi di gara,
 - 2. i contributi d'investimento e le garanzie per la geotermia,
 - 3. l'indennizzo di cui all'articolo 34;
- b. una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW;
- c. una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.

² L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

³ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo.⁷⁸

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁷⁵ Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19.09.2023 (Modifica della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁴ Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l'anno successivo per gli altri utilizzi di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all'articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1.

Art. 37 Fondo per il supplemento rete

¹ Per il supplemento rete è gestito un fondo speciale secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (Fondo per il supplemento rete).⁷⁹

² Il Fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Agli uffici federali competenti e all'organo d'esecuzione spettano le risorse di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva (art. 62).

³ L'Amministrazione federale delle finanze investe le risorse del Fondo per il supplemento rete. Queste sono iscritte nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi».

⁴ Il Fondo per il supplemento rete può indebitarsi conformemente a quanto previsto dall'articolo 37a. Le sue risorse fruttano interessi.⁸⁰

⁵ Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del Fondo per il supplemento rete.

⁶ Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo per il supplemento rete è presentato un rapporto annuo.

Art. 37a⁸¹ Mutui di tesoreria

¹ Per coprire picchi di investimento, l'Amministrazione federale delle finanze può accordare al Fondo per il supplemento rete mutui di tesoreria.

² I mutui sono accordati fino a concorrenza del doppio dei ricavi medi annui del supplemento rete calcolati sull'arco di cinque anni.

³ I mutui vanno rimborsati entro sette anni mediante i ricavi del supplemento rete. A partire dall'ottenimento del mutuo, ogni anno un importo pari a un settimo dell'importo iniziale è prelevato dai ricavi annuali del supplemento rete e destinato al rimborso.

⁴ Il credito è remunerato conformemente ai tassi d'interesse usuali sul mercato.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁸¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

Art. 38 Termine delle misure di sostegno

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

- a. del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- b. del 2036 per:⁸²
 - 1.⁸³ le remunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a,
 - 2.⁸⁴ i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b,
 3. i bandi di gara di cui all'articolo 32,
 - 4.⁸⁵ le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33,
 - 5.⁸⁶ i premi di mercato fluttuanti di cui all'articolo 29a.

² Il premio di mercato di cui all'articolo 30 è versato per l'ultima volta per il 2030.⁸⁷

³ ...⁸⁸

Sezione 2: Rimborso**Art. 39** Aveni diritto

¹ Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato.

² Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo.

³ Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁸⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

⁸⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316). Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca.

Art. 40 Condizioni

Il supplemento rete è rimborsato soltanto se:

- a. in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consumatore finale si è impegnato ad aumentare l'efficienza energetica;
- b. il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione;
- c. il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corrispondente;
- d. nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

Art. 41 Convenzione sugli obiettivi

¹ La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso.

² La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia e sullo stato della tecnica e comprende le misure economiche. Queste devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate.

³ I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

⁴ L'UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali gli forniscono i documenti necessari a tale scopo e gli garantiscono l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la durata minima e i punti principali della convenzione sugli obiettivi;
- b. eventuali termini e modalità per l'elaborazione della convenzione sugli obiettivi;
- c. la periodicità del rimborso e il suo disbrigo.

Art. 42 Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento rete pagato anche per consumatori finali diversi da quelli di cui all'articolo 39 che, a causa del supplemento rete, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Art. 43 Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura; in particolare fissa il termine entro il quale va presentata la domanda.

Capitolo 8: Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia**Art. 44** Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

¹ Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, messi a disposizione sul mercato svizzero, prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l'utilizzo e per l'intero ciclo di vita;
- b. la procedura di omologazione energetica;
- c. le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato;
- d. indicazioni relative al minore o maggiore impatto finanziario, sui consumi e sulle emissioni rispetto ad altri impianti, veicoli, apparecchi e ai loro componenti prodotti in serie.⁸⁹

² Aniché emanare prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.⁹⁰

³ Se per determinati prodotti non vi sono prescrizioni conformemente al capoverso 1, l'UFE può concludere con i produttori e gli importatori corrispondenti convenzioni.

⁴ Il Consiglio federale e l'UFE si fondano sull'economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tengono conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.⁹¹

⁵ Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato si applichino anche all'uso proprio.⁹²

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

⁶ Se impianti e apparecchi prodotti in serie o i loro componenti prodotti in serie rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata di cui nella legge del 21 marzo 2014⁹³ sui prodotti da costruzione (LProdC) o se per essi è stata rilasciata una valutazione tecnica europea secondo la LProdC, i capoversi 1–5 sono sostituiti dalle disposizioni relative all'utilizzo, alla messa in esercizio, all'applicazione o all'installazione.

Art. 45 Edifici

¹ Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni creano condizioni quadro volte a favorire l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego di energie rinnovabili. Sostengono l'attuazione di standard di consumo per l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia. Al riguardo evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

² I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. In dette disposizioni danno la priorità, per quanto possibile, alle esigenze relative all'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, all'impiego di energie rinnovabili e al recupero del calore residuo. Considerano in modo adeguato le esigenze relative alla protezione degli insediamenti, del paesaggio e dei monumenti.

³ I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

- a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda; il calore residuo può essere computato nella quota di energie rinnovabili;
- b. l'installazione e la sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi a resistenza;
- c. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti;
- d. la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica;
- e.⁹⁴ i valori limite per l'energia grigia nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti.

⁴ Nell'emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard previsto dal Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall'isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza

⁹³ RS 933.0

⁹⁴ Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti.⁹⁵

⁵ I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.

Art. 45a⁹⁶ Obbligo di sfruttamento dell'energia solare per gli edifici

¹ I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m² vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m².

² I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l'installazione di un impianto solare:

- a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
- b. non sia tecnicamente possibile; o
- c. sia sproporzionata dal punto di vista economico.

³ Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza.

⁴ I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall'attuazione dei capoversi 1–3.

Art. 45b⁹⁷ Sfruttamento dell'energia solare per le infrastrutture della Confederazione

¹ Nelle infrastrutture dell'Amministrazione federale e delle imprese parastatali della Confederazione, le superfici che si prestano a tale scopo devono essere equipaggiate per produrre energia solare. Le superfici che non sono utilizzate a tale scopo sono messe a disposizione di organizzazioni o imprese private, oppure di privati.

⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁹⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno) (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

⁹⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno) (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni, in particolare per i casi in cui l'installazione di un impianto solare:

- a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
- b. non sia tecnicamente possibile; o
- c. sia sproporzionata dal punto di vista economico.

Art. 46 Consumo di energia nelle imprese

¹ La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese.

² A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni.

³ I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili.

Art. 46a⁹⁸ Ruolo esemplare della Confederazione e dei Cantoni in materia di efficienza energetica

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

² Entro il 2040 il consumo di energia annuale dell'Amministrazione federale centrale va ridotto del 53 per cento rispetto al 2000. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi legati alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure applicabili all'Amministrazione federale centrale e alle imprese parastatali della Confederazione.

⁹⁸ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 46^{b99} Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

¹ Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 9a^{bis} capoverso 1 LAEI¹⁰⁰, il Consiglio federale definisce obiettivi annuali di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli obiettivi non prevedono limitazioni della quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono vendere.

² I fornitori di elettricità realizzano gli obiettivi mediante misure volte a migliorare l'efficienza energetica applicate ad apparecchi, impianti e veicoli elettrici esistenti presso i consumatori finali svizzeri. Se non raggiungono interamente gli obiettivi, acquistano in ragione dell'ammanto altre prove, fornite secondo il presente articolo, di misure volte a migliorare l'efficienza energetica realizzate in Svizzera.

³ I miglioramenti dell'efficienza energetica sono realizzati mediante misure standardizzate o non standardizzate. L'UFE stabilisce le misure standardizzate e le adegua ove necessario. Le misure non standardizzate vanno sottoposte all'UFE per approvazione.

⁴ Per ogni fornitore di elettricità l'obiettivo corrisponde a una quota specifica delle sue vendite ai consumatori finali in Svizzera nell'anno precedente. Il fornitore di elettricità che non raggiunge l'obiettivo deve raggiungere ulteriormente la quota di obiettivo mancante nei tre anni successivi.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare:

- a. la quota delle vendite delle imprese determinante;
- b. l'esenzione di singole categorie di fornitori di elettricità dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi;
- c. i requisiti della prova dell'adozione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica;
- d. la computabilità delle misure cantonali e comunali.

⁶ Nella fissazione degli obiettivi, il Consiglio federale può prevedere eccezioni o agevolazioni per i fornitori di elettricità che approvvigionano imprese che consumano grandi quantità di elettricità.

Capitolo 9: Promozione

Sezione 1: Misure

Art. 47 Informazione e consulenza

¹ La Confederazione e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle modalità per garantire un approvvigionamento energetico economico e rispettoso dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso ed efficiente

⁹⁹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

¹⁰⁰ RS 734.7

dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. Alla Confederazione compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

² Nell'ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

Art. 48 Formazione e formazione continua

¹ La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

² Può sostenere la formazione e la formazione continua degli specialisti dell'energia, in particolare nel settore della costruzione.

Art. 49 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

¹ La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, del trasporto e dello stoccaggio di energia, nonché dell'impiego di energie rinnovabili. Al riguardo tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

² Dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere:

- a. impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione;
- b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari.

³ Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.

⁴ La Confederazione può selezionare in parte attraverso una procedura di bandi di gara gli impianti pilota e di dimostrazione e i progetti pilota e di dimostrazione destinati a essere sostenuti. A tale scopo l'UFE può pubblicare bandi per il deposito di offerte su determinati temi ed entro un termine definito. Le offerte concernenti i temi contenuti nei bandi possono essere prese in considerazione nell'anno corrispondente soltanto se sono depositate nell'ambito della relativa procedura e nel rispetto dei termini.

Art. 50 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

Nell'ambito dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo la Confederazione può sostenere misure per:

- a. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
- b. l'impiego di energie rinnovabili;
- c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali e degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore

dei servizi e dell'industria, nonché per la ripartizione del calore residuo nelle reti di riscaldamento locale e di teleriscaldamento.

Art. 50^{a101} Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica

¹ Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

² L'esecuzione compete ai Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti conformemente all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011¹⁰² sul CO₂.

³ I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell'eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d'impulso.

⁵ L'Assemblea federale stanZIA un credito d'impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 51 Principi

¹ La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. Per progetti individuali volti ad attuare le misure di cui all'articolo 50 concede aiuti finanziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se il progetto individuale:

- a. ha un'importanza esemplare; o
- b. fa parte di un programma della Confederazione volto a promuovere l'introduzione sul mercato di nuove tecnologie.

² Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011¹⁰³ sul CO₂, sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute.

¹⁰¹ Introdotto dall'all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 655; **2024** 771; FF **2022** 1536, 1540).

¹⁰² RS **641.71**

¹⁰³ RS **641.71**

³ La promozione di cui all'articolo 49 capoverso 1 è retta, anche per progetti individuali, dalla legge federale del 14 dicembre 2012¹⁰⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

⁴ Il sostegno di cui all'articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l'articolo 53.

Art. 52 Contributi globali

¹ I contributi globali sono concessi soltanto ai Cantoni che dispongono di un programma di promozione nel settore corrispondente. I contributi globali non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione.

² Nel settore dell'informazione e della consulenza (art. 47) nonché della formazione e della formazione continua (art. 48) sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia.

³ Nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50) almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone deve essere destinato alla promozione di misure prese da privati, compreso il raccordo a reti, esistenti o nuove, di riscaldamento locale e di teleriscaldamento. Inoltre le misure prese nell'ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l'elaborazione di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnatamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è sproporzionata.

⁴ L'importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall'efficacia del programma cantonale di promozione e dall'importo del credito cantonale. I Cantoni riferiscono annualmente all'UFE.

⁵ Le risorse finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno devono essere rimborsate alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore dell'anno successivo.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali.

Art. 53 Aiuti finanziari per progetti individuali

¹ Gli aiuti finanziari per progetti individuali sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

² Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili.¹⁰⁵ Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere

¹⁰⁴ RS 420.1

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

^{2bis} Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.¹⁰⁶

³ Sono considerati costi computabili:

- a.¹⁰⁷ per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;
- b. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 50, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;
- c. per gli altri aiuti finanziari, le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento efficace del compito.

⁴ Qualora un progetto sostenuto con aiuti finanziari permetta di conseguire un utile considerevole, la Confederazione può esigere che tali aiuti siano restituiti interamente o in parte.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la concessione di aiuti finanziari per progetti individuali.

Capitolo 10: Convenzioni internazionali

Art. 54

¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.

² Si adopera affinché i sistemi applicati da Stati terzi non distorcano la concorrenza sul mercato interno dell'energia e non pregiudichino l'esercizio degli impianti di produzione svizzeri.

¹⁰⁶ Introdotta dall'all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta l'all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

Capitolo 11: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 55 Monitoraggio

¹ L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione.¹⁰⁸

² I risultati delle verifiche sono pubblicati.

³ Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che questi non possono essere raggiunti, propone le misure supplementari necessarie.¹⁰⁹

Art. 56 Messa a disposizione di dati

¹ Le informazioni, i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all'articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all'UFE, su richiesta, da:¹¹⁰

- a. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- b. l'Ufficio federale dei trasporti;
- c. l'Ufficio federale delle strade;
- d. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
- e. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- f. la ElCom;
- g. la società nazionale di rete (art. 18 LAEl¹¹¹);
- h. l'organo d'esecuzione;
- i. le imprese di approvvigionamento energetico;
- j. i Cantoni e i Comuni.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹¹ RS **734.7**

Art. 57 Obbligo di informare

¹ Chiunque fabbrica, importa, mette a disposizione sul mercato o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione delle misure, come pure per la verifica della loro efficacia.¹¹²

² Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

Art. 58 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche¹¹³

¹ Le autorità federali competenti e l'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 possono, nell'ambito degli scopi della presente legge, trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e le corrispondenti procedure.¹¹⁴

² Possono conservare questi dati in forma elettronica.

³ Il Consiglio federale stabilisce i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.¹¹⁵

Art. 59 Divulgazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche¹¹⁶

¹ Ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare in forma anonimizzata dati personali e dati concernenti persone giuridiche o a trasmetterli alle autorità federali competenti. L'obbligo di pubblicazione e trasmissione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:¹¹⁷

- a. consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di singoli gruppi di clienti;
- b. offerte in materia di energie rinnovabili e dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
- c. misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso ed efficiente dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

¹¹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

¹¹³ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

² Le autorità federali competenti possono pubblicare in forma adeguata i dati anonimizzati di cui al capoverso 1 se:¹¹⁸

- a. questo corrisponde a un interesse pubblico; e
- b. i dati non contengono segreti d'affari né di fabbricazione.

Capitolo 12: Esecuzione, competenze e procedura

Art. 60 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

⁴ I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.

Art. 61 Emolumenti

¹ La riscossione di emolumenti è retta dall'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹¹⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Consiglio federale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39–43 della presente legge.

² Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli.

³ Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d'informazione e di consulenza dell'UFE di cui all'articolo 47 capoverso 1.

Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili

¹ L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità.

² D'intesa con il Cantone interessato, l'UFAM decide in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.¹²⁰

¹¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

¹¹⁹ RS 172.010

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

³ Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16–18 e 73 capoversi 4 e 5.

⁴ I tribunali civili giudicano:

- a. le controversie relative a convenzioni di cui all'articolo 17 capoverso 1;
- b. le controversie relative a rapporti giuridici tra proprietari fondiari e locatari o affittuari nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio.

Art. 63 Competenze particolari

¹ L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:

- a. le garanzie di origine (art. 9);
- b. il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
- c. la remunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
- d. la remunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
- e. il rimborso delle spese¹²¹ supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 73 capoverso 4;
- f. altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.

² L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.

³ In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'UFE.

Art. 64 Organo d'esecuzione

¹ L'organo d'esecuzione è una filiale della società nazionale di rete, che ne detiene tutte le quote. Ha la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera, una ditta propria e strutture snelle.

² I membri del consiglio di amministrazione e della direzione devono essere indipendenti dal settore dell'energia, possono tuttavia esercitare un'attività anche per la società nazionale di rete se adempiono tale esigenza di indipendenza.¹²² L'organo d'esecuzione non può detenere quote in altre società e non versa dividendi né prestazioni pecuniarie simili alla società nazionale di rete. Nell'ambito della sua attività d'esecuzione non può favorire la società nazionale di rete e i suoi azionisti rispetto ad altri richiedenti.

¹²¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

³ L'UFE approva gli statuti dell'organo d'esecuzione ed esercita la vigilanza su di esso. Approva inoltre il preventivo e il conteggio delle spese d'esecuzione.

⁴ L'organo d'esecuzione è soggetto alla revisione ordinaria. L'organo di revisione presenta un rapporto esauritivo, oltre che all'organo di revisione, anche all'UFE.

⁵ L'organo d'esecuzione non è incluso nel conto annuale consolidato della società nazionale di rete. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari relative alla presentazione dei conti.

⁶ L'organo d'esecuzione è esonerato da tutte le imposte federali, cantonali e comunali dirette.

Art. 65 Attività dell'organo d'esecuzione

¹ L'organo d'esecuzione ha come unico scopo l'attività esecutiva di cui all'articolo 63.

² L'organo d'esecuzione informa regolarmente l'UFE in merito alla sua attività e gli fornisce le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

³ Dietro adeguato compenso e per quanto necessario, la società nazionale di rete mette a disposizione dell'organo d'esecuzione prestazioni di servizio globali e gli dà accesso a tutti i dati e le informazioni necessari per la riscossione del supplemento rete e l'esecuzione.

Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità

¹ Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la remunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la remunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.

² Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione nonché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

³ L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione

¹ I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con:

- a. il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30);
- b. il rimborso del supplemento rete (art. 39–43);
- c. l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2);

- d. l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46);
- e. la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50).

² I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti.

³ La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:

- a. il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;
- b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
- c. l'eventuale riscossione di emolumenti.

⁴ Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

⁵ L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 68 Segreto d'ufficio

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 69 Espropriazione

¹ In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia e degli idrocarburi, allo stoccaggio dell'energia o al recupero e alla distribuzione del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o trasferire questo diritto a terzi.

² Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930¹²³ sulla espropriazione. ...¹²⁴

³ Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d'espropriazione previsto dalla legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione.

¹²³ RS 711

¹²⁴ Per. abrogato dall'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Capitolo 13: Disposizioni penali

Art. 70 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità (art. 9);
- b.¹²⁵ fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento (art. 25–27b);
- c. fornisce indicazioni inesatte o incomplete in relazione con il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo gli articoli 30 e 31;
- d. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito della riscossione del supplemento rete (art. 35), del rimborso del supplemento rete (art. 39–43) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 40 lett. a e 41);
- e. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 44);
- f. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 57);
- g. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 71 Perseguimento e giudizio

¹ Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974¹²⁶ sul diritto penale amministrativo (DPA). L'autorità competente è l'UFE.

² Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

¹²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

¹²⁶ RS 313.0

Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 71a¹²⁷ Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
(produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti
fotovoltaici)

¹ Ai grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, nonché alle relative linee di allacciamento, si applicano, fino a quando in Svizzera non sono realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all'anno, le condizioni seguenti:¹²⁸

- a. la loro necessità è comprovata;
- b. sono di interesse nazionale e a ubicazione vincolata; per gli impianti situati in oggetti di cui all'articolo 5 LPN¹²⁹ l'obbligo di salvaguardare detti oggetti per quanto possibile, per mezzo di provvedimenti di ripristino o di sostituzione, rimane applicabile anche in caso di deroga al principio di conservarli intatti;
- c. non sottostanno all'obbligo di pianificazione;
- d. l'interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali;
- e. la loro realizzazione è esclusa:
 1. nelle paludi e nei paesaggi palustri di cui all'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale,
 2. nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN, e
 3. nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986¹³⁰ sulla caccia.

² I grandi impianti fotovoltaici devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. la produzione annua minima è pari a 10 GWh;
- b. la produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) è di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata.

³ Il Cantone concede l'autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione.

⁴ Per gli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete la Confederazione versa un'indennità unica pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote nel singolo caso; i gestori degli impianti forniscono il relativo calcolo della redditività. Eventuali rafforzamenti della rete necessari all'immissione di elettricità prodotta dagli impianti

¹²⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU **2022** 543; FF **2022** 1536, 1540).

¹²⁸ Correzione della CdR dell'AF del 14 mar. 2023, pubblicata il 15 mar. 2023 (RU **2023** 129).

¹²⁹ RS **451**

¹³⁰ RS **922.0**

fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

⁵ Alla loro messa fuori servizio definitiva, gli impianti sono smantellati completamente e la situazione iniziale è ripristinata.

⁶ Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso.

Art. 71b¹³¹ Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
(produzione di elettricità supplementare mediante impianti
idroelettrici ad accumulazione)

¹ All'ampliamento della centrale idroelettrica ad accumulazione di cui al capoverso 2 si applicano le condizioni seguenti:

- a. la sua necessità è comprovata;
- b. non sottostà all'obbligo di pianificazione;
- c. l'interesse alla sua realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali.

² Nell'ambito del progetto del Grimsel (Comune di Guttannen [BE]), che prevede l'innalzamento di 23 metri della diga e lo spostamento della strada del passo, il capoverso 1 si applica a tutte le misure necessarie alla realizzazione del progetto e allo sfruttamento razionale della forza idrica all'interno della centrale.

³ Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso.

Art. 71c¹³² Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023
(produzione di elettricità supplementare mediante impianti eolici)

¹ Agli impianti eolici d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera la potenza installata supplementare complessiva di tali impianti rispetto al 2021 non è pari a 600 MW, le condizioni seguenti:

- a. il Cantone è competente per il rilascio dell'autorizzazione edilizia e delle autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse;
- b. le decisioni concernenti l'autorizzazione edilizia e le altre autorizzazioni di cui alla lettera a sono impugnabili mediante ricorso soltanto al tribunale cantonale superiore conformemente all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005¹³³ sul Tribunale federale;

¹³¹ Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

¹³² Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588).

¹³³ RS 173.110

- c. la decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale;
- d. le autorità di grado superiore giudicano entro un congruo termine e, per quanto possibile, nel merito.

² Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vi sia un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato, se:

- a. la competenza cantonale è prevista da un atto normativo sottostante a referendum;
- b. tale atto normativo è stato adottato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

³ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il richiedente può esigere che l'autorità precedentemente competente giudichi la domanda o il ricorso.

⁴ Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1, nonché alle eventuali procedure di ricorso, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete

¹ I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una remunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 1998¹³⁴ sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.

² Ai gestori ai quali la remunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:

- a. le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
 - 1. impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
 - 2. impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
 - 3. determinati impianti a biomassa;
- b. la limitazione della partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
- c. la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.

³ Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare

¹³⁴ RU 2007 3425

al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una remunerazione unica o un altro contributo d'investimento.

⁴ Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.

⁵ I gestori di impianti che ricevono già una remunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una remunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di remunerazione.

⁶ Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.

Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete

1 e 2 ...¹³⁵

³ Chi, tra il 1° agosto 2013 e l'entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fidejussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d'investimento, può chiedere all'UFE, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all'aumento della garanzia.

⁴ Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese¹³⁶ supplementari), le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 nel tenore del 26 giugno 1998¹³⁷ si applicano:

- a. agli impianti idroelettrici sino al 31 dicembre 2035;
- b. a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

¹³⁵ Abrogati dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

¹³⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

¹³⁷ RU 1999 197

⁵ Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la remunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

Art. 74 Disposizioni transitorie relative al Fondo per il supplemento rete, all'organo d'esecuzione e alle competenze

¹ Il Fondo per il supplemento rete è istituito conformemente all'articolo 37 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile è dissolto e le risorse accumulate sono trasferite integralmente nel nuovo Fondo per il supplemento rete.

² Nella misura in cui la presente legge ne attribuisca loro la competenza, le autorità federali iniziano a svolgere i loro compiti dall'entrata in vigore della stessa e vi sono sostenute dalla società nazionale di rete, sempre che quest'ultima fosse competente in materia in virtù del diritto anteriore.

³ L'organo d'esecuzione è istituito conformemente all'articolo 64 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La società nazionale di rete gli trasferisce, nel settore delle garanzie d'origine, la rappresentanza in seno ai comitati corrispondenti e gli cede gratuitamente, nel settore dell'esecuzione, gli apparecchi, gli strumenti di lavoro e l'infrastruttura mobile del precedente ente d'esecuzione. Il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione con l'istituzione sono esenti da tasse ed emolumenti. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari concernenti il processo d'istituzione. Le spese connesse con tale processo sono soggette all'approvazione da parte dell'UFE.

⁴ L'organo d'esecuzione esercita le sue competenze (art. 63) non appena istituito. Fino a quel momento si applica il regime delle competenze secondo il diritto anteriore.

⁵ La ElCom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che fosse competente in virtù di detto diritto.

Art. 75 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75a¹³⁸ Disposizioni transitorie relative ai contributi d'investimento, ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

¹ Il gestore di un impianto che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una remunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d'investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad avervi diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016¹³⁹.

² Le domande complete per l'ottenimento di contributi d'investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, presentate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, sono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016.

³ Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha presentato una domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo l'articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

Art. 75b¹⁴⁰ Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (obbligo di sfruttamento dell'energia solare per gli edifici)

I Cantoni emanano le disposizioni relative alle eccezioni di cui all'articolo 45a capoverso 2 entro il 1° gennaio 2023. Le domande presentate prima di tale data non sottostanno all'obbligo di cui all'articolo 45a capoverso 1.

Art. 75c¹⁴¹ Disposizione transitoria relativa all'articolo 46b

Il Consiglio federale disciplina la computabilità delle misure cantonali o comunali adottate prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.

Art. 76 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

¹³⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 729; FF **2021** 1314, 1316).

¹³⁹ RU **2017** 6839

¹⁴⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 al 31 dic. 2025 (RU **2022** 543, qui art. 75a; FF **2022** 1536, 1540).

¹⁴¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 679; FF **2021** 1666).

Art. 77 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2018¹⁴²

¹⁴² DCF del 1° nov. 2017.

Allegato
(art. 76)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 26 giugno 1998¹⁴³ sull'energia è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁴⁴

¹⁴³ [RU **1999** 197; **2004** 4719 all. cifra II n. 6; **2006** 2197 all. n. 69; **2007** 3425 all. n. 2; **2010** 4285 cifra II n. 2, 5061 cifra I n. 2, 5065; **2012** 3231; **2013** 4505; **2014** 899 cifra I, **2016** 689 all. n. 26]

¹⁴⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2017** 6839.

